



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – trenta giorni – è nuovo termine – proroga del precedente termine – esclusione – dies a quo del termine – prima applicazione di un Procuratore Nazionale dello Sport

Descrizione

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, CGS CONI, *l'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine*". Pertanto, il *dies a quo* del termine per il compimento delle indagini preliminari a seguito di avocazione del Procuratore generale dello sport decorre dall'«applicazione» di un Procuratore nazionale dello Sport e, più precisamente, dalla prima applicazione. Se la lettera dell'art. 52, comma 1, conduce al risultato appena indicato, anche in virtù della interpretazione sistematica della norma, resta però la preoccupazione circa il *vulnus* che tale meccanismo può determinare per l'assenza di un *dies ad quem* entro il quale la Procura generale dello sport deve esercitare il potere di avocazione. L'interpretazione correttiva che tenta di trovare una soluzione facendo decorrere il termine attribuito al Procuratore nazionale dalla scadenza del termine entro il quale la Procura federale avrebbe dovuto notificare l'avviso di conclusione delle indagini, pur essendo meritevole perché fa emergere un vuoto normativo e il bisogno di colmarlo nell'ottica della perentorietà dei termini - affermata in generale dall'art. 44, 6° co., CGS FIGC, e dei principi del giusto processo, evitando che l'interessato possa essere *sine die* sottoposto al rischio di subire un procedimento disciplinare - contrasta tuttavia con il testo dell'art. 52, comma 1, CGS CONI che discorre di un nuovo termine e non della proroga di un precedente termine ed individua chiaramente il *dies a quo* nella applicazione del Procuratore nazionale dello sport. Un *dies ad quem* per l'esercizio del potere di avocazione, oltre a tutelare il soggetto sottoposto ad indagini, non rappresenterebbe un ostacolo all'esercizio dell'azione disciplinare, dal momento che, in un'esigenza di equilibrio tra le posizioni delle parti, è consentita al ricorrere di precise circostanze la riapertura delle indagini quando emergano, eventualmente anche da un provvedimento che disponga il giudizio penale, nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il procuratore federale non era a conoscenza (cfr. *amplius* art. 44, 5° co., CGS CONI e art. 122, 4° e 5° co., CGS FIGC).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 80/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 44, comma 6, CGS FIGC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0080 CFA del 30 gennaio 2024 (Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. Massimo Ferrero)